

SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

	2407	20 06 2010
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL	N° ^{∠19} ′ DEL	28,09 2018

Proposta n. 2629 del 15.06.2018

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione alla Commissione di collaudo come da incarico D.C.S. N. 1162/2016, relativamente ai lavori di "Project Financing – Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento dei PP. OO. Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari di Macomer e Siniscola. € 19.385,01

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Coordinatore Tecnico Opera Edilizia	Ing. Valerio Carzedda	
II Responsabile del Procedimento	Dott. Antonello Podda	
II Direttore del SGA ASSL Nuoro	Dott. Francesco Pittalis	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI[x] NO[]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI[] NO[x]

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa Grazia Cattina, Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15.03.2018 di attribuzione dell'incarico di direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO il contratto di concessione rep. n. 1037 del 14.05.2008, come modificato dall'atto aggiuntivo n. 1 rep. n. 1002 del 07.05.2009, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione e completamento, mediante *project financing*, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola, nonché la fornitura dei correlati servizi (di seguito, per brevità, "**Concessione**");

TENUTO CONTO che in data 4/7/2008, con atto Rep. n. 155.564, è stata costituita, ai sensi dell'art. 36 della Concessione, la "Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto Spa", con sede legale in Nuoro, Via Paoli, che ha assunto la titolarità della Concessione, subentrando a termini di legge a tutte le obbligazioni assunte da RTI aggiudicatario composto da Cofathec Servizi Spa e INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa (di seguito, per brevità, "**Società di Progetto**");

RICHIAMATA la Deliberazione del D.G. dell'ASL di Nuoro n. 259 del 26/02/2009, con la quale è stato approvato il progetto definitivo in linea amministrativa e, contestualmente, il nuovo quadro economico dell'intervento, comprensivo dei canoni dei servizi e del canone integrativo di disponibilità spettante in virtù della Concessione alla Società di Progetto:

CONSIDERATO che la Concessione è stata, nelle more, nuovamente modificata con l'atto aggiuntivo n. 2, rep. n. 1360 del 27.01.2014;

CONSIDERATO ancora che questa ASL di Nuoro, in attuazione degli obiettivi attributi alla precedente gestione Commissariale dalla Giunta Regionale mediante DGR n. 1/14 del 13/01/2015, ha avviato con Deliberazione n. 1679 del 28.12.2015 e concluso con Deliberazione n. 268 del 08/03/2016, il procedimento in autotutela per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi presupposti all'atto aggiuntivo n. 2, con conseguente caducazione dell'atto medesimo e reviviscenza delle originarie previsioni della Concessione;

DATO ATTO che, in occasione dell'annullamento dell'atto aggiuntivo n. 2, l'ASL di Nuoro ha avviato una serie di ulteriori e più estesi approfondimenti amministrativi e negoziali finalizzati a verificare, anche in contraddittorio con il concessionario, la sussistenza dei presupposti per la risoluzione dei gravi profili di illegittimità che affliggono sin dal principio la Concessione, riscontrati puntualmente e correttamente dall'ANAC nell'ambito del procedimento istruttorio espletato ai sensi

dell'art. 213, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (già art. 6, commi 5 e 7, D.Lgs. n. 163/2006);

DATO ATTO che, all'esito del succitato procedimento istruttorio, l'ANAC ha trasmesso alla ASL la deliberazione del Consiglio n. 919 del 31.08.2016, rassegnando, tra le altre, le seguenti conclusioni:

- "l'operazione negoziale ed economica conclusa all'esito della procedura di affidamento in esame si caratterizza per costituire uno strumento con il quale si trasgredisce l'applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la concessione di lavori pubblici e il project financing (artt. 2, 143, e 153 del d.lgs. 163/06) nonché gli appalti pubblici in generale, facendo conseguire alle parti un risultato precluso dall' ordinamento; ... omissis...;
- le modalità di sub-affidamento dei servizi oggetto di concessione intervenute a seguito della cessione delle quote di PSSC dapprima a Cofacons S.c.a r.l. e successivamente a Nuova Cofacons S.c.a.-r.l., stante il mancato assenso della ASL il quale risulta ancora sospeso e subordinato alle verifiche sui requisiti dei soci/prestatori del consorzio che effettivamente esplicano i servizi configurano, per quanto in atti, una violazione del divieto di cui all'art. 118 del d.lgs. 163/06;
- ...omissis...";

PRESO ATTO che, avverso la Delibera ANAC n.919 del 31.08.2016, la PSSC SpA ha formulato istanza di riesame amministrativo che è stata respinta dall'Autorità Anticorruzione con nota n.178571 del 01.12.2016, nella quale si invitava la ASL a proseguire nell'adozione dei provvedimenti conformativi al deliberato del Consiglio ANAC già comunicati dalla stessa ASL;

CONSIDERATO che la ASL, in linea con quanto sostenuto e preannunciato nei propri precedenti scritti, ivi inclusi quelli versati agli atti del procedimento istruttorio dell'ANAC, con deliberazione n.1517 del 3.11.2016 ha avviato il procedimento di annullamento delle deliberazioni che hanno condotto all'instaurazione del rapporto contrattuale in oggetto, nonché di tutti gli atti consequenziali e connessi afferenti il Project Financing conformandosi pienamente alle conclusioni dell'ANAC, che, peraltro, in gran parte, riflettono le valutazioni compiute dalla stessa ASL in sede di riesame dell'intera vicenda procedimentale e negoziale;

TENUTO CONTO che, con Delibera ATS n.24 del 7 febbraio 2017, l'Azienda ha concluso il procedimento avviato con la citata Delibera n.1517, provvedendo all'annullamento in autotutela della procedura di gara presupposta alla Concessione e, in particolare, delle deliberazioni ASL 3 di Nuoro n. 527 del 19 aprile 2007, n. 531 del 27 aprile 2007, n. 1058 del 10 luglio 2007, n. 1316 del 16 agosto 2007, n. 1726 del 31 ottobre 2007, n. 463 del 31 marzo 2008, n. 1729 del 17 novembre 2008, n. 2081 del 22 dicembre 2008, n. 259 del 26 febbraio 2009, n. 1275 del 24 agosto 2009, n. 1069 del 5 ottobre 2011, n. 553 del 27 aprile 2012 e n. 1195 del 6 agosto 2013, nonché degli ulteriori provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi, con conseguente caducazione e dichiarazione di inefficacia originaria della Concessione;

CONSIDERATO che, nelle more della adozione della Delibera n.24 del 7 febbraio 2017, l'allora ASL di Nuoro, con comunicazioni nn. PG/2016/30092 del 7 luglio 2016 e PG/2016/54799 del 29.12.2016, aveva risolto di diritto la Concessione ex art. 1454 o art. 1456 c.c. stante la persistente grave condotta inadempiente contestata a PSSC, precisando che la risoluzione veniva operata nella prospettiva in cui la Concessione fosse ritenuta idonea a produrre effetti giuridici, ma senza prestare alcun riconoscimento o acquiescenza in tal senso;

DATO ATTO che avverso le Deliberazioni n. 268 del 08/03/2016 della preesistente ASL di Nuoro, (annullamento in autotutela d'ufficio dei provvedimenti amministrativi presupposti all'atto aggiuntivo n. 2) e n. 24 del 7 febbraio 2017 dell'ATS Sardegna (annullamento in autotutela d'ufficio dell'originaria procedura di gara), nonché avverso le comunicazioni risolutive nn. PG/2016/30092 del 7 luglio 2016 e PG/2016/54799 del 29.12.2016, PSSC SpA ha proposto, fra gli altri, tre distinti

ricorsi innanzi al TAR Sardegna - Cagliari e che lo stesso Tribunale, con sentenza n. 586/2017 pubblicata in data 18/09/2017, ha respinto i primi due e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il terzo afferente alle comunicazioni risolutive;

CONSIDERATO che, con sentenza n. 1610/2018, pubblicata il 13 marzo 2018, il Consiglio di Stato, nel definire l'appello di PSSC SpA avverso la sentenza del TAR Sardegna n. 586/2017, ha:

- (i) statuito che la Deliberazione n. 268 del 08/03/2016 è legittima e, pertanto, che il medesimo atto aggiuntivo n.2 deve ritenersi definitivamente caducato, con rigetto della corrispondente impugnativa di PSSC;
- (ii) rigettato l'appello di PSSC nella parte riferita alle comunicazioni risolutive nn. PG/2016/30092 del 7 luglio 2016 e PG/2016/54799 del 29.12.2016, confermando la correttezza della declinatoria di giurisdizione operata dal TAR Sardegna in favore del giudice ordinario;
- (iii) annullato, in parziale riforma della sentenza n. 586/2017 del TAR Sardegna, la Deliberazione dell'ATS n. 24 del 7 febbraio 2017, ritenendo che uno dei vizi dedotti a fondamento di tale autotutela, concernente l'omesso trasferimento del rischio di gestione al concessionario, riguardi non tanto la procedura di gara, quanto piuttosto direttamente la Concessione e, come tale, debba essere fatto valere in sede civile davanti al giudice ordinario;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.589 del 08.05.2018 avente ad oggetto la riorganizzazione dell'ufficio per la gestione liquidatoria del contratto di concessione mediante project financing di Nuoro;

VISTA la nota di PSSC SpA n.266/2018 (prot. ATS n.105218 del 26.03.2018) con la quale si assume la piena validità ed efficacia della Concessione e si chiede all'ATS, in conseguenza della citata sentenza del Consiglio di Stato, di ripristinare la piena operatività del contratto, sia nella parte dell'Opera Edilizia che in quella dei Servizi Generali;

DATO ATTO che, con nota n.111488 del 30.03.2018, l'ATS ha comunicato a PSSC SpA che, anche in ossequio alla citata sentenza del Consiglio di Stato, la Concessione non si può ritenere valida e che comunque la stessa, nelle more della definizione del contenzioso già pendente in sede civile, deve intendersi inefficace poiché risolta di diritto per grave inadempimento del concessionario, fermo restando quanto previsto nella nota n.54799 del 29.12.2016 dell'ASL di Nuoro con riferimento alla prosecuzione in via di fatto di alcuni dei Servizi Generali in quanto strumentali all'erogazione del SSR, per il tempo strettamente necessario all'Amministrazione al fine di individuare, a norma di legge, le nuove imprese affidatarie che subentreranno nella gestione dei medesimi servizi;

VISTA la nota della PSSC SpA n. 312/2018 - (prot. ATS n.123632 del 11.04.2018) con la quale si controdeduce alla nota ATS n.111488 del 30.03.2018 ribadendo l'opinione di PSSC circa la piena validità ed efficacia della Concessione ed il conseguente obbligo dell'ATS di provvedere alla sua pinea esecuzione, ivi incluso il pagamento dei canoni secondo le tariffe in essa pattuite;

PRESO ATTO che PSSC SpA, per le ragioni sopra esposte, ha presentato ricorso per ottemperanza al Consiglio di Stato (ruolo n. 38/49 dep. 15/05/2018) chiedendo la condanna dell'ATS per mancata esecuzione della citata sentenza dello stesso Consiglio di Stato n.1610/2018;

DATO ATTO che l'ATS con delibera 24 maggio 2018, n. 685, ha conferito incarico di patrocinio legale per contrastare nel detto giudizio di ottemperanza la richiesta di PSSC;

DATO ATTO che l'udienza per la discussione del citato ricorso per ottemperanza è stata fissata dal Consiglio di Stato 8 novembre 2018;

PRESO ATTO che i giudici del Consiglio di Stato, come già detto, hanno affermato che il vizio principale suddetto rileva in sede civile ed è proprio in tale sede che l'Amministrazione intende far accertare la nullità del Contratto di Concessione;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario della preesistente Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1162 del 11 agosto 2016, avente ad oggetto "Nomina commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e di tutte le verifiche previste dalla leggi di settore, dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1195 del 6 agosto 2013 relativo all'affidamento in concessione, ex artt. 153 e seguenti del D.Lgs n. 163/06, del seguente intervento: "Project Financing" – concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola";

CONSIDERATO che l'attività di collaudo appare essenziale allo scopo di poter accertare la conformità quali/quantitativa dei lavori svolti e conseguentemente rientrare nella disponibilità delle aree di cantiere rimaste interdette in forza della citata nota, 29 dicembre 2016, di risoluzione del Contratto:

EVIDENZIATO che la Commissione di Collaudo relativa agli interventi previsti nei PP.OO. Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e nei Presidi Sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola, è così composta:

- 1) Ing. Erminio Cinus componente
- 2) Ing. Sauro Serini presidente
- 3) Ing. Sebastiano Gaetano Serrone componente

DATO ATTO che a seguito della deliberazione sopra menzionata si è provveduto a stipulare con i singoli componenti delle Commissioni di Collaudo, apposite convenzioni tese a disciplinare i relativi incarichi, i quali prevedono la corresponsione di un acconto al verificarsi di talune condizioni;

VISTE al riguardo le convenzioni tutte stipulate in data 6 settembre 2016 fra i professionisti incaricati ingg. Sauro Serini, Sebastiano Serrone, Erminio Cinus e il Commissario Straordinario ASL Nuoro dott. Mario Palermo:

VISTE al riguardo le singole fatture emesse da ciascun professionista a fronte delle prestazioni disciplinate in convenzione, nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 8, primo periodo, della convenzione stessa, le quali schematicamente si riassumono:

CIG Z8723F5620- Ing. Sauro Serini - Fatt. n. PAM 1/18 del 26/3/2018 Imponibile € 5.296,45 CPA 4% € 203,71 IVA 22% € 1.165,22 Importo Complessivo € 6.461,67;

CIG Z8823F5665- Ing. Erminio Cinus Fatt. n. FATTPA 1/18 del 26/03/2018 Imponibile € 5.296,45 CPA 4% € 203,71 IVA 22% € 1.165,22 Importo Complessivo € 6.461,67;

CIG Z6D1A984FC – Studio Tecnico Associato Se.Lo. Fatt. n. FATTPA 1/18 del 26/03/2018 Imponibile € 5.296,45 CPA 4% € 203,71 IVA 22% € 1.165,22 Importo Complessivo € 6.461,67;

FATTO PRESENTE che con le menzionate fatture i componenti la commissione di Collaudo hanno contabilizzato le prestazioni rese nel corso di 5 visite di collaudo, documentate in altrettanti verbali, allegate in copia alla presente ai fini di una formale approvazione;

DATO ATTO della conformità, certificata dal Coordinatore Tecnico Opera Edilizia con la firma apposta nel frontespizio del presente provvedimento, delle prestazioni professionali dedotte nelle predette convenzioni;

VISTA il certificato rilasciato dell'Ente Previdenziale Inarcassa dalla quale si evince la regolarità contributiva nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 13/08/2010, n. 136;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione delle citate fatture;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

DI APPROVARE formalmente gli allegati verbali di collaudo riferito ai lavori svolti dalla commissione in conformità all'incarico formalizzato con apposite convenzioni;

DI LIQUIDARE le fatture citate in premessa secondo lo scema sotto rappresentato:

PROFESSIONISTA	IMPONIBILE	CPA 4%	IVA 22%	TOTALE
Ing. Sauro Serini	€ 5.296,45	€ 203,71	€ 1.165,22	€ 6.461,67
Ing. Erminio Cinus	€ 5.296,45	€ 203,71	€ 1.165,22	€ 6.461,67
Studio Tecnico Associato Se.Lo.	€ 5.296,45	€ 203,71	€ 1.165,22	€ 6.461,67

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 15.889,35 oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad € 611,13 e dell'IVA di legge al 22% pari a € 3.495,66, per un importo complessivo di € 19.385,01 verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2018 con l'imputazione di seguito rappresentata;

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
BS04 - 2018 Ufficio	Ufficio Costi per	Costi per	A3TMA9999 costi comuni distretto Macomer	€ 4.672,45
autorizzazione Consulenze Bilancio Tecniche	DAP00030199 costi comuni ospedale Zonchello	€ 1.789,22		
BS04 - 2018 Ufficio		Costi per	A3TMA9999 costi comuni distretto Macomer	€ 4.672,45
		DAP00030199 costi comuni ospedale Zonchello	€ 1.789,22	
BS04 - 2018 Ufficio autorizzazione Bilancio	1	A506030103 Costi per Consulenze Tecniche	A3TMA9999 costi comuni distretto Macomer	€ 4.672,45
			DAP00030199 costi comuni ospedale Zonchello	€ 1.789,22

TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore alla S.C. Ciclo Attivo che supporterà l'attività di pagamento ed al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all'albo pretorio on – line dell'ASSL di Nuoro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Pittalis (firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL NUORO

Dott.ssa Grazia Cattina

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 28/06/2018 al 13/07/2018 Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo Dott. Francesco Pittalis